

BANDO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE PER FAVORIRE L'APERTURA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZI NELLA ZONA DI SAMPIERDARENA

Il Comune di Genova

RENDE NOTO

che intende procedere, mediante il presente Bando, all'attuazione sperimentale di una misura premiale destinata a favorire l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e professionali in locali al piano terra che risultino sfitti da almeno tre mesi.

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Mediante la Deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 04/07/2019, come modificata con la deliberazione n. 261 del 27/11/2020 e con la deliberazione n. 129 del 27/07/2023, il Comune di Genova ha approvato l'Intesa volta alla riqualificazione commerciale dell'area avente particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona di Sampierdarena, sottoscritta con la Regione Liguria e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova. Tale documento, prendendo atto delle difficili condizioni economico-sociali che caratterizzano il quartiere e della relativa situazione di disagio, ha individuato nello sviluppo economico dell'area uno stimolo particolarmente efficace per perseguire la vivibilità del territorio e per contribuire alla risoluzione dei disagi e delle tensioni sociali che lo contraddistinguono, riconoscendo alle attività commerciali, ed in particolare agli esercizi di vicinato, un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione. Attraverso l'Intesa s'intendeva, inoltre, contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato e coinvolgendo una pluralità di attori per una comunione di intenti. In tale ottica, l'Amministrazione si impegnava espressamente a predisporre specifiche misure di agevolazione e sostegno finanziario per le piccole e medie imprese, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, onde sfruttarne le potenzialità per produrre un superamento delle suddette condizioni e contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva. In coerenza con tale finalità e con gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta comunale, si procede pertanto alla pubblicazione del presente Bando, nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m. e i. e del Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune approvato con Deliberazione n. 90 del 9 novembre 2010 e s.m.i., e in particolare degli artt. 2, co. 1, lett. f), e 10, i quali individuano tra le finalità perseguibili mediante la concessione di benefici

l'attività di sostegno al tessuto economico, e dell'art. 19-octies. Mediante il presente Bando il Comune di Genova intende promuovere l'insediamento di nuove attività d'impresa o professionali all'interno dell'area Storica di Sampierdarena, come individuata dalla suddetta Intesa, erogando un contributo volto alla copertura delle spese relative alla sottoscrizione di nuovi contratti di locazione e, nei limiti in cui il contributo erogato risulti di importo maggiore al canone di locazione, alla copertura di eventuali ulteriori spese relative all'attività avviata. In conformità all'art. 25, co. 4, Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati, su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, l'importo complessivo dell'erogazione non è soggetto al limite del 50% delle spese ammesse, di cui all'art. 25, co. 3, del medesimo Regolamento.

2. RISORSE STANZIATE E DURATA DEL BANDO

I contributi di cui al presente Bando saranno erogati, nel limite delle risorse economiche che saranno rese via via disponibili dall'Amministrazione, in ordine di arrivo delle domande (bando a sportello). Le domande saranno, quindi, ammesse e finanziate in presenza di apposito stanziamento di Bilancio e se in possesso dei requisiti indicati nei successivi articoli.

Le quote del contributo che eventualmente afferiranno ad esercizi finanziari successivi a quelli del Bilancio approvato (2023-2025) verranno, quindi, erogate subordinatamente all'inserimento delle relative poste negli esercizi di riferimento.

Le risorse saranno destinate per un massimo di un terzo ad attività che operano nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande.

Le domande di partecipazione, pena l'inammissibilità, potranno essere presentate, con le modalità in prosieguo specificate fino al 31 dicembre 2025.

3. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui al Regolamento CE 651/2014, nonché i liberi professionisti che svolgano le attività di cui all'articolo 3.1 e che, successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando, all'interno dell'area individuata nella Planimetria allegata (Allegato 1), avviino una o più nuove attività o che amplino attività già esistenti, sottoscrivendo un nuovo contratto di locazione commerciale.

Il contratto di locazione dovrà:

- riguardare un locale che risulti non locato da almeno tre mesi, avente categoria catastale compatibile con l'attività svolta, e dotato di vetrina/e e accesso a piano strada prospiciente le vie, piazze o spazi pubblici, ovvero che affacci su slarghi, piazze o spazi di proprietà privata ma aperta al pubblico passaggio;
- prevedere un canone né inferiore né superiore ai valori OMI;

La domanda di assegnazione del contributo può essere presentata anche nel caso di contratto di locazione non ancora perfezionato. Tuttavia, per poter beneficiare del contributo, il contratto dovrà

essere registrato entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo stesso, pena la revoca dell'ammissione stessa. È fatta salva la possibilità di deroga al suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità di sottoscrizione del contratto per cause non imputabili al richiedente.

Sono ammessi a presentare la domanda anche i soggetti che intendano costituire una nuova impresa. Le nuove imprese dovranno essere costituite ed iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del beneficio, pena la revoca dell'assegnazione stessa.

Sono altresì ammessi a presentare la domanda le associazioni/società professionali, nonché i singoli professionisti che intendano costituire una nuova associazione o società professionale. Qualora l'ammissione al contributo sia richiesta con riferimento alle nuove associazioni/società, queste ultime dovranno essere costituite – e, nel caso di società, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio – entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del beneficio, pena la revoca dell'assegnazione stessa.

Si precisa che non sarà considerata ammissibile ai fini del presente Bando l'apertura di attività per subingresso nel titolo autorizzativo, anche nei casi di sospensione dell'attività commerciale. Il contributo potrà, peraltro, esser erogato a chi subentri in un'attività aperta grazie al contributo garantendo la sopravvivenza dell'attività medesima, evitandone la chiusura, a fronte di impossibilità alla prosecuzione degli originari beneficiari. Il contributo, in tal caso, verrà erogato al nuovo beneficiario solo per l'importo residuo del contributo complessivo ammesso.

Si considera impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'allegato 1 del Regolamento 651/2014 sopra citato, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa la Ditta che, con riferimento all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015:

- a) Microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- b) piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) media impresa: occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Non sono ammesse associazioni politiche.

3.1. ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Possono accedere al contributo esclusivamente:

- le attività commerciali ed artigianali;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti;
- le attività libero professionali;
- le attività di servizi indicate nell'elenco allegato al presente Bando quale parte integrante e sostanziale (Allegato 6).

Non saranno ammesse al contributo le attività di commercio all'ingrosso in quanto ordinariamente non accessibili al pubblico.

Non saranno ammessi a contributo i soggetti che effettuino un trasferimento di attività, con chiusura della relativa sede operativa in altra zona del territorio comunale, ad eccezione dei casi di trasferimento dovuto a sfratto per causa non imputabile al locatario e di trasferimento di attività già esistente nel perimetro di Sampierdarena motivato dalla comprovata indisponibilità del proprietario ad una riduzione del precedente canone di locazione di almeno il 20%.

In tal caso resta fermo il rispetto di quanto previsto dall'Intesa nonché, qualora si tratti di pubblici esercizi, le specifiche disposizioni dettate dalla disciplina vigente in materia.

Qualora la chiusura dell'unità locale preesistente avvenga in un momento successivo all'assegnazione del contributo, il soggetto decadrà dal beneficio conseguito e si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre oneri previsti per legge.

In ossequio all'Intesa stipulata tra il Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 185/2019 e successive modificazioni ed integrazioni (disponibile al link <https://smart.comune.genova.it/node/8737>), non sono, inoltre, ammesse al contributo le seguenti attività:

- Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i.;
- Phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- Sexy shop;

- Attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione /cottura di altri alimenti (es. Kebab)”;
- Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet”;
- attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana;
- disco pub, discoteche e night club;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di “compro oro”;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione; - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Ai fini del presente Bando eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni dell'Intesa avranno efficacia per le istanze presentate dopo l'approvazione delle stesse.

4. REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sono legittimati alla presentazione dell'istanza le persone fisiche che alla data della presentazione della domanda, siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero siano nella condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286.

Le imprese già esistenti e i liberi professionisti, alla data di presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- rispetto del limite di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017. Ai sensi delle citate disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente a tutte le agevolazioni pubbliche di cui l'impresa o il professionista ha beneficiato nell'esercizio in corso ovvero nei due precedenti: in particolare, dovranno essere indicati gli importi delle agevolazioni, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, nonché degli importi concessi e di quelli erogati a saldo;
- non essere, quale ente di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del Codice civile, attualmente affidatari di servizi da erogarsi a favore dell'Amministrazione, anche a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, salve le eccezioni ivi previste.

5. REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELL'AMMISSIONE DEL CONTRIBUTO

Per l'ammissione al contributo gli operatori, pena l'esclusione, dovranno, inoltre, risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in regola con i pagamenti di tributi e canoni, di qualsiasi natura, dovuti all'Amministrazione comunale: in caso di mancato versamento di tali tributi/canoni il soggetto dovrà attestare di avere in corso la rateizzazione del debito con il Comune ed essere in regola con tutti i versamenti previsti dalla rateizzazione medesima;
- 2) essere attivi e non essere sottoposti a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento;
- 3) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e regolarità contributiva e previdenziale a norma del comma 4 del succitato art. 80;
- 4) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 5) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. d), D. Lgs. n. 231/2001;

- 6) non essere stati dichiarati decaduti da precedente titolo abilitativo all'esercizio di attività commerciale o artigianale per mancato rispetto di prescrizioni di legge e/o regolamenti;
- 7) non risultare destinatari di ripetute sanzioni a seguito di violazioni definitive di norme in materia commerciale o di ordinanze sindacali, o di provvedimenti dirigenziali adottati ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S.

Per la comprova del possesso dei requisiti l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti anche da altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle relative informazioni.

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà riconosciuto per 36 mensilità, estensibili fino a 60, e sarà graduato nell'ammontare come segue:

- € 500,00 al mese per i locali con superficie inferiore a 100 mq;
- € 1.000,00 al mese per i locali con superficie uguale o superiore a 100 mq.

Ai fini della quantificazione verrà considerata la superficie utile calpestabile.

Gli importi dei contributi riconosciuti da questa Amministrazione, ove siano diretti a imprese, sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

Sempre nell'ottica di aprire nuove vetrine, illuminando le strade e aumentando il relativo grado di sicurezza, sarà erogato il contributo anche a coloro che, essendo già titolari di una attività all'interno del perimetro individuato dall'Intesa, sottoscrivano un nuovo contratto di locazione per un locale sito al piano strada sfitto da almeno tre mesi al fine di realizzare uno spazio espositivo, vale a dire una esposizione che occupa interamente la superficie del locale. Si applica in proposito quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Al fine di garantire la rivitalizzazione dell'area, nelle ipotesi in cui vi sia vetrina antisfondamento, essa dovrà essere illuminata in orario notturno; nei casi in cui siano ammesse serrande per ragioni di sicurezza, dovrà essere garantito un orario minimo di apertura delle stesse pari a circa 8 ore nell'arco delle 24 ore e dovranno essere anch'esse illuminate in orario notturno. Il contributo sarà erogato per 36 mensilità e sarà pari ad € 300,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie inferiore a 100 mq e ad € 600,00 al mese qualora lo spazio espositivo abbia superficie uguale o superiore a 100 mq.

Sarà ammesso il riconoscimento del contributo nei casi di ampliamento che non comporti il superamento di 100 mq ad un'attività già beneficiaria di quello da euro 500,00 al mese da almeno 6 mesi, aumentandolo quindi ad euro 1.000,00 al mese, qualora il beneficiario ampli la propria attività prendendo in locazione altri immobili contigui sfitti al piano terra, purché ciò comporti l'apertura di almeno una vetrina, con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2.

7. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il conduttore deve avviare l'attività entro tre mesi dalla registrazione del contratto di locazione, pena la revoca dell'ammissione. È fatta salva la possibilità di deroga del suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità, per cause non imputabili, di avvio dell'attività nel termine apposto.

L'attività dovrà risultare operativa per tutta la durata di concessione del beneficio e dovrà essere garantito un orario minimo di apertura del locale di almeno sei ore nell'arco delle ventiquattr'ore che garantisca la rivitalizzazione dell'area. In caso contrario si procederà alla decadenza del beneficio e si procederà al recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Trattandosi di contributo finalizzato alla rigenerazione di Sampierdarena, è fatto obbligo ai beneficiari, a pena di decadenza del contributo, di garantire entro sei mesi dalla comunicazione di assegnazione la sostituzione o sistemazione delle saracinesche qualora non siano tali da soddisfare i requisiti di decoro prescritti dall'art. 8 dell'Intesa e se non siano tali da consentire alla luce di filtrare e illuminare la zona prospiciente l'esercizio anche negli orari e giornate di chiusura dell'attività. In alternativa, laddove possibile, potrebbe esser valutata positivamente l'installazione di un sistema di illuminazione esterna dell'attività che integri quella pubblica. A tal fine sarà necessaria la presentazione di apposito rendering in cui dovrà esser indicata quale delle soluzioni sopra indicate sia più idonea a tutelare i suddetti valori e sia meglio inserita nel contesto ambientale, garantendo il perseguimento della finalità del bando di rigenerazione e illuminazione delle vie del quartiere.

Per quanto attiene il decoro strutturale ed estetico, le attività dovranno, infatti, osservare le disposizioni di cui al punto 8 dell'Intesa tra Comune di Genova, Regione Liguria e CCIAA approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 185/2019 e successive modificazioni; in particolare, saranno ammesse insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne dovranno seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. Saranno vietate le insegne a cassonetto luminoso.

I locali dovranno inoltre essere strutturati in modo da garantire l'accessibilità alle persone disabili, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

La ripetuta violazione delle disposizioni sopra citate comporterà decadenza dal beneficio previsto dal presente bando con conseguente restituzione delle somme già percepite, oltre agli oneri previsti per legge.

Si precisa che l'ammissione a contributo non equivale al rilascio di alcun titolo autorizzatorio e che per l'esecuzione degli interventi previsti, ivi compresi quelli di natura edile, occorre rivolgersi a tutte le amministrazioni pubbliche a vario titolo competenti. In particolare, ove si tratti di immobili vincolati, per effettuare lavori di qualunque genere, è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia.

8. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono usufruire del contributo di cui al presente Bando dovranno presentare apposita istanza al Comune di Genova, Direzione Sviluppo del Commercio, redatta sul modulo pubblicato sul sito del Comune di Genova al seguente link: <http://www.comune.genova.it/content/gare-dappalto-e-bandi-di-gara> (Allegato 2).

Il modulo dovrà essere compilato ed inviato all'indirizzo PEC del Comune: comunegenova@postemailcertificata.it, allegando la documentazione di cui all'art. 12 e indicando espressamente nell'oggetto: "BANDO CONTRIBUTI PER LE NUOVE ATTIVITA' NELLA ZONA DI SAMPIERDARENA".

In caso di presentazione dell'istanza da parte di società, associazioni professionali o imprese, la documentazione dovrà essere sottoscritta da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'ente.

In caso di presentazione dell'istanza da parte di imprese/associazioni/società professionali da costituirsi, ciascuno dei soggetti che costituiranno la compagine societaria/associativa dovrà presentare l'Istanza di cui all'All. 2, nonché la copia di un documento di identità in corso di validità e l'informativa privacy.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere corredata da una relazione che illustri la fattibilità commerciale ed operativa, oltre alla sostenibilità economico-finanziaria, del progetto d'impresa. La relazione dovrà essere validata dal Centro Ligure Produttività, agenzia formativa del sistema camerale ligure. In caso di presentazione dell'istanza da parte di imprese/associazioni/società professionali da costituirsi, la Relazione dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei soggetti che faranno parte della compagine associativa/societaria.

La domanda dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. La violazione della disposizione di cui sopra non pregiudica l'ammissione della domanda; tuttavia, il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso e di una sanzione da 1 al 5 volte l'importo del tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

A tal fine, occorre che il richiedente indichi sull'istanza il codice numerico composto di 14 cifre riportato sul contrassegno. Il contrassegno dovrà essere conservato dall'operatore per il termine triennale di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del D.P.R. n. 642 del 1972).

Si ricorda che, per poter essere validamente accettata, la domanda deve essere inviata da una casella di posta elettronica certificata.

Non sarà ammessa nessun'altra modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La documentazione da presentare contestualmente alla domanda (Allegato 2) a pena di esclusione è la seguente:

- a) modulo dichiarazione De Minimis (Allegato 3);
- b) copia di documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante/titolare dell'impresa/associazione/società professionale se si tratta di attività già esistente;
- c) relazione di fattibilità commerciale ed operativa, oltreché sostenibilità economico finanziaria, del progetto d'impresa validata dal Centro Ligure Produttività, agenzia formativa del sistema camerale ligure;
- d) informativa privacy (Allegato 4);
- e) copia del contratto di locazione completo di attestazione della registrazione e di certificazione energetica (APE) (se già disponibile);
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del locatore attestante che l'immobile non era locato da almeno tre mesi prima della sottoscrizione del contratto (Allegato 5);

In caso di contratto non ancora perfezionato la documentazione di cui alle lettere e) ed f) dovrà essere trasmessa entro tre mesi dall'assegnazione del contributo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e la mancanza/incompletezza della documentazione sopra elencata potrà esser sanata se non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Ai fini della sanatoria si assegnerà un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o prodotta la relativa documentazione integrativa.

In caso di inutile decorso del termine si procederà a dichiarare l'inammissibilità della domanda con esclusione dalla procedura.

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguito in esito al provvedimento emanato e l'Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo eventualmente liquidato in forma indebita, oltre oneri previsti per legge.

10. AMMISSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande pervenute entro i limiti di validità del Bando saranno esaminate sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di merito.

Il responsabile del procedimento procederà alla verifica dell'istanza presentata, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.4 e della relativa documentazione, con attivazione dell'eventuale soccorso istruttorio. Il responsabile procederà, poi, a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 e delle condizioni per l'ottenimento del contributo.

Con apposita determinazione si provvederà, quindi, all'ammissione al contributo ovvero all'esclusione dalla procedura degli operatori che non siano risultati in possesso dei necessari requisiti.

La liquidazione ed erogazione del contributo avverrà in esito all'assunzione di apposito provvedimento, dopo l'apertura dell'attività. Il contributo verrà erogato con cadenza mensile tramite bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda. In caso di apertura nella seconda quindicina del mese il contributo verrà erogato a partire dal mese successivo.

11. RENDICONTAZIONE E CONTROLLI SUCCESSIVI

A richiesta dell'Ufficio, l'impresa ammessa al beneficio dovrà inoltrare all'indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it apposita documentazione idonea a dimostrare la destinazione delle somme ricevute al pagamento del canone di locazione dei locali sede dell'attività e, nel caso in cui il contributo sia di importo maggiore al canone stesso, la destinazione della maggior somma percepita alla copertura delle spese di esercizio e gestione dell'attività d'impresa o dell'attività professionale, al netto dell'Iva, quali:

- utenze (energia elettrica, gas, telefonia, ecc.);
- rate di mutuo/leasing per acquisto beni o servizi strettamente legati all'attività dell'azienda;
- spese per il personale: retribuzioni soci assunti dalla società, personale dipendente, lavoratori a tempo determinato, collaboratori a progetto; - canoni e tributi locali.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di richiedere documentazione, anche fiscale (quale, a titolo esemplificativo, copia del registro dei corrispettivi) comprovante l'apertura dell'attività per tutto il periodo di erogazione del contributo.

Qualora la documentazione fornita dall'impresa appaia insufficiente, il Comune procederà ad assegnare un congruo termine, affinché siano prodotti i documenti ulteriori necessari a dimostrare l'impiego delle risorse ricevute.

Il Comune può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli sulle spese oggetto di intervento. Tali controlli sono finalizzati a verificare:

- lo stato di attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

Ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 445/2000, gli uffici dell'Amministrazione procederanno, anche successivamente all'erogazione del beneficio, ad effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

12. DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO

L'Amministrazione dispone la decadenza dal contributo nel caso in cui:

- a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 11;
- c) ciò sia espressamente previsto nel presente Bando;
- d) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
- e) il soggetto beneficiario proceda alla chiusura di altra unità locale preesistente, nel periodo di contribuzione.

Ai sensi dell'art. 29, co. 2, del succitato Regolamento comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, il Comune, prima di disporre la decadenza dal beneficio, può invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite.

La dichiarazione di decadenza comporta la restituzione totale delle somme percepite, oltre agli oneri previsti per legge.

Ai sensi dell'art. 29, co. 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, la dichiarazione di decadenza può essere

considerata dall'Amministrazione comunale causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo.

L'Amministrazione potrà, altresì, disporre la revoca del beneficio, nel caso di perdita del possesso dei requisiti, nei casi previsti dalla legge nonché qualora sopravvengano provvedimenti di vario genere assunti a fronte del verificarsi di situazioni che abbiano reso dubbia l'integrità o affidabilità del beneficiario.

13. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente Bando, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (in seguito, GDPR), si comunica quanto segue:

- Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale in via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it;
- Responsabile della protezione dei dati (DPO): Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo: via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it;
- Finalità del trattamento dei dati e conferimento: I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alla procedura per l'assegnazione dei contributi.
- Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:
 - 1) necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR);
 - 2) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), e art. 9, par. 2, lett. g), GDPR);
 - 3) necessità del trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici (art. 9, par. 2, lett. j), GDPR);

- Dati oggetto di trattamento: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati necessari a verificare, nell'ambito delle attività istruttorie, il possesso dei requisiti previsti, tra cui quelli relativi alla regolarità contributiva e i dati giudiziari;
- Comunicazione e diffusione dei dati: I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:
 - 1) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - 2) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - 3) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

- Trasferimento dei dati: La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.
- Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento del procedimento con particolare riguardo alla gestione amministrativa contabile delle attività e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Diritti dell'interessato: Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR). Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it. Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art. 77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Il conferimento dei dati richiesti dalla modulistica allegata al Bando è obbligatorio: il mancato inserimento delle informazioni richieste non consente di completare l'istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale.

14. INFORMAZIONI

Per ogni eventuale informazione e chiarimento in merito alla presente procedura è possibile contattare la Direzione Commercio, Ufficio Attività giuridiche trasversali, sanzioni e centro storico, all'indirizzo e-mail: bandicommercio@comune.genova.it. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'Amministrazione si impegna a rispondere ai quesiti inerenti al presente Bando tramite la pubblicazione di FAQ (Frequently Asked Question/Domande frequenti) sulla pagina web dedicata all'Avviso sul sito del Comune.

15. COMUNICAZIONI

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'istanza di erogazione del contributo, l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i., e dell'art. 31 e 41 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 1121 del 16/07/1998 e s.m.i., è individuato nella Dott.ssa Giulia Caffarena, responsabile in posizione organizzativa dell'Ufficio Attività giuridiche trasversali, sanzioni e centro storico.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia.

Il Dirigente

Dott. Gianluca Bisso

Allegati:

Allegato 1: Planimetria;

Allegato 2: Istanza di erogazione del contributo

Allegato 3: Dichiarazione De Minimis

Allegato 4: Informativa privacy

Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva locatore

Allegato 6: Attività di servizi ammissibili